

**DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2017
465/2017/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
CONDIZIONI PER ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE –
RIFORMA DEL CODICE DI RETE TIPO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 giugno 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità dell'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);
- deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione: 21/2017/A).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico; in particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) e h), nonché del comma 37, l'Autorità regola le condizioni di accesso alle reti e le modalità di erogazione dei relativi servizi, eterointegrando in tal modo le condizioni generali di contratto predisposte dall'esercente i servizi medesimi;
- con l'articolare riferimento al settore del gas naturale, il predetto modello normativo è declinato dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 che prevede una c.d. autoregolamentazione controllata, in forza della quale il gestore di rete predispone un codice di rete (recante condizioni generali di contratto) sulla base di criteri e obblighi definiti dall'Autorità, che approva il codice di rete previa verifica della coerenza con tali criteri e obblighi; in tale prospettiva, l'ampiezza della discrezionalità del gestore di rete nella definizione delle clausole del proprio codice di rete dipende dal grado di dettaglio della regolazione dell'Autorità, che può limitarsi a norme di principio ovvero pervenire a una disciplina molto

particolareggiata, anche in ragione delle specifiche esigenze del singolo tipo di servizio di rete interessato;

- con particolare riferimento alla distribuzione del gas naturale, l’Autorità è intervenuta, in primo luogo, con la deliberazione 138/04 con cui ha regolato le condizioni di accesso e di erogazione del servizio dettagliando in modo puntuale alcuni aspetti ritenuti rilevanti (ad esempio, in tema di c.d. procedure di *switching*, di verifica del massimo prelievo orario, gestione della risoluzione del rapporto) e definendo criteri generali con riferimento ad altri profili (ad esempio, in tema di fatturazione dei pagamenti e di garanzie);
- inoltre, al fine di evitare un’eccessiva diversificazione dei codici di rete che (vista la numerosità delle imprese di distribuzione) avrebbe potuto costituire un ostacolo all’apertura del mercato del gas alla concorrenza, l’articolo 3, della deliberazione 138/04 ha stabilito che i criteri contenuti in tale provvedimento siano integrati da un codice di rete tipo (di seguito: Codice tipo), adottato dall’Autorità in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro;
- alla luce di tale Codice tipo sarebbero state valutate le clausole degli eventuali codici di rete predisposti dalle imprese di distribuzione (comma 3.2, lett. *b*), alle quali però è data anche facoltà di adottare la disciplina prevista dal Codice tipo mediante una dichiarazione scritta di adesione, trasmessa all’Autorità (comma 3.2, lett. *a* – in quest’ultimo caso l’approvazione dell’Autorità si intende rilasciata con il ricevimento della predetta dichiarazione);
- inoltre, nelle ipotesi di adesione al contenuto del Codice tipo:
 - i. all’impresa di distribuzione è riconosciuta la facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell’Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate (comma 3.3);
 - ii. gli aggiornamenti del Codice tipo (che l’Autorità approva con cadenza di norma annuale) integrano di diritto i codici di rete adottati dalle imprese ai sensi del comma 3.2, lettera *a*), ivi inclusi quelli contenenti clausole specifiche approvate dall’Autorità ai sensi del comma 3.3 (comma 3.4).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso del tempo, le principali modifiche e integrazioni che l’Autorità ha apportato alle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale sono avvenute mediante provvedimenti dai contenuti dettagliati, tali da non lasciare ambiti di discrezionalità dall’impresa di distribuzione e, quindi, da non richiedere un aggiornamento del Codice tipo; per questo motivo, non si è presentata l’esigenza di convocare nuovamente il gruppo di lavoro istituito ai fini dell’aggiornamento del medesimo Codice;
- peraltro, il Codice tipo, con riferimento agli aspetti non puntualmente regolati nei provvedimenti dell’Autorità, reca clausole il cui contenuto è stato consolidato in un contesto storico ed economico ormai profondamente mutato; nel corso del tempo,

infatti, in particolare dopo la crisi economica, sono emerse esigenze e problematiche (afferenti in particolare alla gestione del rischio degli inadempimenti) che non trovano riscontro nelle clausole del Codice tipo non incise dai successivi provvedimenti dell'Autorità, quali quelli in tema di fatturazione del servizio e di garanzie in capo all'utente;

- questi ultimi aspetti, e le relative problematiche, assumono oggi un ruolo centrale per la definizione di un corretto temperamento degli interessi coinvolti nel rapporto contrattuale avente a oggetto il pubblico servizio di distribuzione; ciò è attestato, ad esempio, dal percorso di riforma che ha di recente interessato la regolazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica, culminato con l'adozione, da parte dell'Autorità, di una prima disciplina in tema di codice di rete tipo per tale servizio, limitato proprio ai profili afferenti alla fatturazione, alle garanzie e alla gestione dei relativi inadempimenti (cfr. deliberazione 268/2015/R/EEL);
- le predette esigenze di riforma e di aggiornamento del Codice tipo (con particolare riferimento agli aspetti tematici sopra richiamati) sono state segnalate anche da diversi operatori del settore tra cui anche una delle principali imprese di distribuzione del gas naturale; tali segnalazioni evidenziano, tra le altre cose, due principali temi di attenzione, distinti ma strettamente correlati:
 - 1) da un lato, l'esigenza di potenziare gli strumenti previsti a contenimento del rischio creditizio, connesso al mancato adempimento delle condizioni contrattuali da parte degli utenti della distribuzione,
 - 2) dall'altro, l'esigenza di chiarire, e in taluni casi completare, la regolazione al fine di prevenire il proliferare di condotte, non pienamente coerenti con il suddetto assetto contrattuale e le sue finalità, intraprese da parte di alcune imprese di distribuzione a tutela dei propri crediti, con improprie conseguenze sui venditori;
- è stata inoltre segnalata l'esigenza, da parte di utenti della distribuzione, di introdurre anche nella uniformità della regolazione del servizio della distribuzione del gas naturale misure analoghe a quelle previste per il servizio di trasporto dell'energia elettrica con particolare riferimento al tema delle garanzie contrattuali, per favorire la partecipazione al mercato da parte degli utenti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario rinnovare la disciplina che regola le condizioni di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale al fine di pervenire un quadro regolatorio più rispondente alle esigenze, sopra rappresentate, che si sono stratificate nel tempo anche per via del mutato contesto economico e del settore;
- sia quindi necessario avviare un procedimento per la revisione del Codice tipo, e della relativa cornice regolatoria definita dalla deliberazione 138/04, prioritariamente indirizzata al superamento degli aspetti di maggiore criticità connessi ai rapporti tra le imprese di distribuzione e i relativi utenti della distribuzione relativi alle modalità di fatturazione, alla disciplina delle garanzie e alla gestione dei relativi inadempimenti;

- il mutato assetto organizzativo dell’Autorità, da ultimo consolidato con la deliberazione 21/2017/A, renda necessario rivedere le modalità di gestione delle procedure di aggiornamento del Codice tipo previste con la determinazione n. 2/07; sia pertanto necessario attribuire al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela del consumatore, con la collaborazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energie e Unbundling, la responsabilità del predetto procedimento, nonché il compito di adottare le modalità procedurali più adeguate a garantire la partecipazione degli operatori interessati, e in particolare delle relative associazioni rappresentative

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la revisione della regolazione in tema di condizioni per l’accesso e l’erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla deliberazione 138/04 e al Codice tipo, prevedendo che la conduzione dello stesso sia prioritariamente indirizzata al superamento degli aspetti di maggiore criticità chiariti in motivazione;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei consumatori, in collaborazione con il Direttore la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, per gli aspetti di competenza;
3. di stabilire che, nell’ambito del procedimento di cui al punto 2, possano essere:
 - a) acquisiti, anche con il coinvolgimento di un gruppo di lavoro appositamente istituito, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli già in possesso dell’Autorità, al fine di disporre di ogni elemento utile per individuare, fatto salvo quanto previsto al punto 1, gli argomenti da affrontare e l’articolazione delle attività da seguire;
 - b) pubblicati documenti di consultazione, anche al fine di acquisire un riscontro da tutti i soggetti interessati e dalle loro Associazioni rappresentative;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it

22 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni